

Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Servizio triennale di pulizia e sanificazione di alcune strutture dell'Azienda e di lavaggio delle stoviglie

Protocollo gara: Deliberazione n. 74 del 28 novembre 2020

Ente: Azienda Speciale Comunale Cremona Solidale

Data creazione report: 26/01/2021 08:30

Chiarimento n. 2 : Richiesta chiarimenti

da **Fornitore** alle 12/01/2021 11:03

Buongiorno,

con la presente siamo a richiedere se per "copia autenticata" è corretto inserire una dichiarazione di copia conforme ai sensi dell' ART. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445.

Restiamo in attesa cortese riscontro.

cordiali saluti

Risposta n. 2 :

Re:Richiesta chiarimenti

da **Ente** alle 12/01/2021 11:20

Sì, certo. Dichiarazione di copia conforme, allegando copia del documento d'identità del dichiarante.

Il R.U.P.: Dr. Paolo Moro

Chiarimento n. 3 : Relazione Tecnica

da **Fornitore** alle 12/01/2021 15:27

Buongiorno, con la presente, siamo a chiedere se la relazione tecnica si deve intendere come un unico documento per un totale di 30 facciate, sia per i servizi di pulizia, sia che per il servizio di lavastoviglie, oppure se si devono intendere due relazioni distinte di 20 facciate per servizi di pulizia e 10 facciate per servizi di stoviglie.

Per quanto concerne la fornitura dei detergenti per le lavastoviglie in comodato d'uso, si chiede se esistono particolari prodotti detergenti e disincrostanti da utilizzare e quali.

si ringrazia per la cortese attenzione.

cordiali saluti La Modernissima

Risposta n. 3 :

Re:Relazione Tecnica

da **Ente** alle 12/01/2021 15:56

Come ben specificato nella nota n. 4 del Disciplinare di gara, il progetto dovrà essere composto da 2 relazioni distinte.

Per quanto riguarda la fornitura dei detergenti per lavastoviglie, non esistono particolari prodotti, ma saranno da utilizzare normali detergenti e brillantanti, preferibilmente a marchio ecologico ECOLABEL o equivalente.

Il R.U.P.: Dr. Paolo Moro

Chiarimento n. 5 : Chiarimenti per sopralluogo

da **Fornitore** alle 12/01/2021 17:22

Buonasera,

si chiede conferma che al sopralluogo possa partecipare anche un accompagnatore (seppur non dipendente dello stesso operatore economico) insieme al delegato.

Cordiali saluti,

Eporlux srl

Risposta n. 5 :

Re:Chiarimenti per sopralluogo

da **Ente** alle 13/01/2021 08:28

Chi partecipa al sopralluogo deve essere munito di delega da parte dell'operatore economico per cui lo effettua. Non è quindi possibile che possa presenziare un accompagnatore, a maggior ragione se non dipendente dello stesso operatore economico.

Il R.U.P.: Dr. Paolo Moro

Chiarimento n. 6 : richiesta chiarimento

da **Fornitore** alle 13/01/2021 18:45

Buonasera,

si chiede se occorre confermare la data in cui è nostra intenzione effettuare il sopralluogo (15 o 20 gennaio)

Restiamo in attesa cortese riscontro.

cordiali saluti

Risposta n. 6 :

Re:richiesta chiarimento

da **Ente** alle 14/01/2021 08:49

Non è necessario, basta presentarsi nel luogo e all'orario indicati nel Disciplinare.

Il R.U.P.: Dr. Paolo Moro

Chiarimento n. 7 : Chiarimenti misure equivalenti OHSAS 18001:2007

da **Fornitore** alle 14/01/2021 10:14

Buongiorno,

con la presente siamo a chiedere i seguenti chiarimenti.

Con riferimento alla richiesta di cui al punto 8 a pagina 4 del Disciplinare di gara di caricare nella sezione della documentazione amministrativa, a pena di esclusione dalla gara, copia autenticata della certificazione OHSAS 18001:2007, si chiede se **(1)** l'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, così come descritto dall'art. 30 del Dlgs 81/08 s.m.i., unitamente **(2)** all'ottenimento della riduzione del tasso medio per prevenzione (modulo OT/23 – premio INAIL per le aziende che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa vigente in materia) e **(3)** alla presentazione di Bilancio Sociale depositato in CCIAA come previsto dalla normativa regionale (Regione Lombardia), si configurino come misure equivalenti accettate dalla stazione appaltante in coerenza con in c.d. "principio di equivalenza" codificato dall'art. 87 c. 1 d.lgs. 50/2016, mirato ad assicurare la più ampia partecipazione degli operatori economici alle gare d'appalto pubbliche, in condizioni di parità e non discriminazione.

Se le misure citate sono riconosciute come equivalenti, nel caso in cui si intenda partecipare alla procedura in *general contracting* come consorzio di cooperative sociali che indica come esecutrici una o più delle proprie cooperative socie, valga o meno il principio del cumulo dei requisiti. In particolare, si chiede se il requisito si consideri soddisfatto se a presentare le misure equivalenti sia:

1. anche solo una delle cooperative indicate come esecutrici
2. tutte le cooperative indicate come esecutrici

Restando in attesa di un gentile riscontro,

Si porgono Cordiali Saluti

Risposta n. 7 :

Re:Chiarimenti misure equivalenti OHSAS 18001:2007

da **Ente** alle 15/01/2021 09:41

L'art. 30 del D.Lgs 81/08

richiamato nel quesito in effetti fa esplicito riferimento al MOGC di cui al D.Lgs 231/01. Lo stesso articolo specifica che, " *in sede di prima applicazione,*

*i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle **Linee***

guida UNI INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al **British Standard OHSAS 18001:2007**

si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti" . Si fa quindi esplicito riferimento a protocolli che danno

la possibilità di gestire tutte le tematiche di sicurezza e pare di intendere che nel quesito si faccia proprio riferimento ad un protocollo predisposto secondo le Linee guida UNI INAIL. Tali procedure risultano però essere "una semplificazione" di quanto previsto dallo standard OHSAS 18001 (ora UNI 45001) e proprio per questo motivo non risultano certificabili e pertanto non possono essere considerate tecnicamente "equivalenti".

Nebuloso sembra invece il riferimento alla presentazione (ed accettazione) dell'OT 23. Dovrebbero, almeno, essere esplicitate le singole misure applicate che hanno contribuito all'ottenimento del punteggio minimo richiesto che non necessariamente sono associate ad un SGS.

Inoltre il citato l'art.

87 del Codice dei Contratti, dice che la stazione appaltante può ammettere parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli operatori stessi. Ciò sta a significare che le misure indicate possono ritenersi equivalenti solo se l'operatore economico dimostra di avere in atto il processo di certificazione, ma che non è in grado di ottenerlo entro il termine di presentazione dell'offerta. In tal caso dovrà essere rilasciata specifica dichiarazione dell'Ente certificatore.

Come chiaramente indicato all'art. 1 del Disciplinare a seguire all'elenco della documentazione, in caso di A.T.I./consorzi ordinari (costituiti o costituendi) i documenti elencati (tra cui risulta la certificazione di cui trattasi) dovranno essere presentati, pena l'esclusione dalla gara, da ogni impresa facente parte dell'A.T.I./consorzio. Nel caso di consorzi stabili, la documentazione dovrà essere presentata, pena l'esclusione dalla gara, dal consorzio e/o dalla/e ditta/e consorziata/e, incaricata/e di svolgere il servizio.

Il R.U.P.: Dr. Paolo Moro

Chiarimento n. 8 : Servizio di pulizia e sanificazione di alcune strutture aziendali e lavaggio delle stoviglie

da **Fornitore** alle **15/01/2021 11:32** , **allegato(1)**: 20210115113208894_Disciplinare-Telematico-1.pdf

Con riguardo al Disciplinare Telematico, allegato al Disciplinare di gara, che alleghiamo per praticità, al paragrafo 7 - Deposito Telematico Offerta Economica, punto 2 si legge:

"(...)
dopo aver debitamente compilato e salvato l'offerta economica, il foglio excel dovrà essere firmato digitalmente e, su quest'ultimo, dovrà essere apposta la marca temporale certificata (entro il termine perentorio previsto dal timing)
(...)"

Stessa cosa si legge al punto 4:

"L'operatore concorrente dovrà trasferire sul Sistema il file generato e salvato sul PC, solo quando si aprirà il periodo di upload (TIMING - allegato)"

Si chiede di voler indicare in quale parte della documentazione di gara sia inserito tale TIMING.
in attesa di riscontro siporgono distinti saluti.

Risposta n. 8 :

Re: Servizio di pulizia e sanificazione di alcune strutture aziendali e lavaggio delle stoviglie

da Ente alle 15/01/2021 11:47

Il TIMING a cui si fa riferimento veniva riportato in coda al DISCIPLINARE TELEMATICO, ma da alcune gare viene omissso in quanto riporterebbe date già note o ancora da determinare. Purtroppo tale indicazione è rimasta nel testo.

Comunque, in base a quanto da Voi evidenziato, si chiarisce che la marcatura temporale va apposta entro il termine di presentazione dell'offerta indicato nel bando di gara. Il trasferimento dell'offerta andrà fatto nell'intervallo di tempo che sarà successivamente comunicato, che inizierà solo dopo il termine delle valutazioni qualitative. Anche se fosse stato presente il TIMING, questa data non sarebbe stata ovviamente indicata.

Il R.U.P.: Dr. Paolo Moro

Chiarimento n. 9 : Chiarimenti diversi

da Fornitore alle 15/01/2021 15:22

Buongiorno,

in merito all'elenco del personale, all'art. 1 del CSA, si chiede:

- se alcuni lavori di pulizia siano svolti da personale esterno all'appalto;
- se siano inclusi anche gli addetti al lavaggio stoviglie;
- di conoscere la Vostra stima dei costi della manodopera dell'appalto, così come previsto dall'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Si segnala poi una criticità per un criterio dell'offerta tecnica. Il criterio 3.1 prevede che sarà attribuito il massimo punteggio a macchinari nuovi di fabbrica e di classe minima A o Energy Star. Nonostante ciò sia previsto anche nel D.M. 24/05/2012, è di fatto inapplicabile nel settore professionale delle pulizie in quanto le etichette energetiche sono dedicate agli elettrodomestici e non ai macchinari professionali. Inoltre, dopo la sentenza europea in favore di Dyson (<https://tinyurl.com/yy579qmu>), la classe energetica per i macchinari professionali non è più in essere. Si chiede quindi gentilmente disponibilità a rivedere la modalità di assegnazione del punteggio per questo criterio.

Cordiali saluti

Risposta n. 9.1 :

Re:Chiarimenti diversi

da Ente alle 18/01/2021 10:09

Il servizio viene svolto solo con personale della ditta aggiudicataria

Nell'elenco del personale sono inclusi anche gli addetti al lavaggio stoviglie

In fase di predisposizione della base d'asta, i costi della manodopera sono stati stimati in € 1.287.320

Il R.U.P.: Dr. Paolo Moro

Risposta n. 9.2 :

Re:Re:Chiarimenti diversi

da Fornitore alle 18/01/2021 11:17

Buongiorno,

grazie per il vostro pronto riscontro, ma a riguardo della valutazione del criterio 3.1 non c'è stato chiarimento.

Cordiali saluti,

Risposta n. 9.3 :

Re:Re:Re:Chiarimenti diversi

da Ente alle 18/01/2021 12:15

Chiedo scusa della mancata risposta nella mia precedente.

Sul punto richiesto, si nota che tale omissione di etichettatura riguarda esclusivamente gli aspirapolvere e non sembrerebbe invece riferirsi ad altri macchinari professionali (es. lavasciuga).

In attesa di ulteriori approfondimenti, qualora sia confermato quanto da Voi asserito, la valutazione dei macchinari sarà fatta indipendentemente dal possesso o meno di certificazione energetica.

Chiarimento n. 10 : Servizio di pulizia, sanificazione e lavaggio stoviglie

da Fornitore alle 15/01/2021 16:18

- All'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto nell'individuare gli immobili oggetto del servizio di pulizia e sanificazione si precisa, con riferimento ai Presidi Azzolini, Mainardi e Somenzi, che:

“ le superfici da considerare sono le seguenti: Presidio Azzolini, Mainardi e Somenzi (misure relative a ciascuna delle 3 strutture): m2 6.400 per degenze, parti comuni e torrette + m2 800 di corridoi interrati + m2 800 di marciapiedi e ballatoi (vedi nota n.1 pag. 2)”.

Sebbene si stabilisca che le superfici ivi indicate siano relative a ciascuna delle tre menzionate strutture, viene tuttavia riportata l'indicazione complessiva dei m2 senza distinzione tra le stesse.

Tanto premesso si chiede a codesta Spett.le SA di chiarire, ai fini di una corretta compilazione dello “*schema-d'offerta-allegato-2*” e quindi della determinazione dei costi previsti (**lettere A), B) e C)** del predetto allegato), le effettive consistenze per ciascuno dei 3 Presidi in quanto non risulta chiaro se la superficie espressa sia riferita al totale dei 3 presidi (per cui degenze m2 6400/3, corridoi 800/3, marciapiedi e ballatoi 800/3) ovvero a ciascuno degli stessi (per cui degenze 6400*3, corridoi 800*3, marciapiedi e ballatoi 800*3).

-
La medesima nota n.1 del C.S. indica “...
m2 500 locali interrati (farmacia, radiologia e magazzino) + m2 1.000 per marciapiedi e portici + m2 260 per balconi

Corridoi interrati di collegamento tra le strutture ubicate in Via Brescia n. 207: m2 1.000, da suddividersi equamente tra le 4 strutture ivi collocate

Locali lavanderia: m2 283

Locali spogliatoi: m2 47 al primo piano e m2 330 al secondo piano

Camere mortuarie: m2 155

Vano

scale locali lavanderia, guardaroba e spogliatoi: m2 60".

Le

informazioni fornite, tuttavia, non appaiono sufficienti, ad individuare le superfici di "AREA SERVIZI, LOCALI TECNICI, ..., PALESTRE, ..." di cui alla **lettera G)** del più volte menzionato schema d'offerta (all. n.2)".

- Si chiede infine, per la determinazione dei costi di cui al **punto H** "LAVAGGIO STOVIGLIE E PULIZIA LOCALI CUCINA" dello schema d'offerta, l'indicazione della superficie dei locali cucina nonché, ai fini della formulazione della nostra migliore offerta, il monte ore del personale attualmente utilizzato per il servizio.

Risposta n. 10 :

Re: Servizio di pulizia, sanificazione e lavaggio stoviglie

da Ente alle 18/01/2021 10:13

Le superfici riferite ai Presidi

Mainardi, Somenzi e Azzolini sono da riferirsi ad ogni singola struttura e quindi il totale delle superfici si ottiene moltiplicando per 3 i valori indicati. Quelli della Clinica Riabilitativa sono da riferirsi solo a detta struttura. La superficie dei corridoi interrati di collegamento va invece divisa sulle 4 strutture. I restanti valori sono riferiti solo alla struttura indicata.

Le superfici delle aree

servizi, locali tecnici, .. possono desumersi dalle planimetrie messe a disposizione, così come pure quelle dei locali cucina.

Attualmente il servizio di

lavaggio stoviglie viene svolto per 6 ore die, ma si ricorda che il monte ore che ciascun partecipante avrà intenzione di mettere a disposizione sarà oggetto di valutazione.

Il R.U.P.: Dr. Paolo Moro

Chiarimento n. 11 : fornitura di prodotti di cortesia

da Fornitore alle 15/01/2021 17:23

Buongiorno, con la presente siamo a richiedere il quantitativo anno dei seguenti prodotti di cortesia:

- carta igienica (mini jumbo)
- carta asciugamani

- sapone liquido igienizzante
- numero dispenser installati
- numero di kit di decontaminazione ambientale da fornire

cordiali saluti

Risposta n. 11 :

Re:fornitura di prodotti di cortesia

da Ente alle 16/01/2021 11:38

I dati richiesti sono indicati nell'art. 13 del Capitolato Speciale.

Il R.U.P.: Dr. Paolo Moro

Chiarimento n. 12 : Richiesta chiarimenti

da Fornitore alle 18/01/2021 15:43

Buongiorno,

con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:

- 1) non riusciamo a reperire la nota nr. 4 da Voi citata nella risposta chiarimenti nr. 3: potreste gentilmente indicarci dove poterla trovare?
- 2) specificare dettagliatamente gli argomenti da trattare nella relazione tecnica per i servizi di pulizia e quelli nella relazione relativa al servizio lavaggio stoviglie.

Ringraziando, inviamo

Cordiali Saluti

Risposta n. 12 :

Re:Richiesta chiarimenti

da Ente alle 18/01/2021 15:53 , allegato(1): 20210118155356436_Disciplinare.pdf

La nota 4, per comodità, è stata evidenziata e si allega il Disciplinare modificato in tal senso.

Per quanto riguarda gli argomenti da trattare mi sembra che siano esaurientemente descritti nell'art. 2 del Disciplinare.

Il R.U.P.: Dr. Paolo Moro

Chiarimento n. 13 : ERRATA CORRIGE AL CHIARIMENTO N. 10

da Ente alle 18/01/2021 17:51

Diversamente da quanto erroneamente riportato nel chiarimento n. 10, il servizio di lavaggio stoviglie e pulizia locali cucina, viene svolto per 16 ore die.

Il R.U.P.: Dr. Paolo Moro

Chiarimento n. 14 : Richiesta chiarimenti

da Fornitore alle 19/01/2021 09:59

Spett.le Ente,

in riferimento alla procedura con la presente si chiedono i seguenti chiarimenti

Dopo attenta

analisi della documentazione di gara, considerando che l'importo contrattuale per 3 anni è stimato in € 1.350.000,00 (pari a 37.500 € mensili), che le superfici oggetto del servizio (pag. 2 del capitolato speciale) risultano essere pari a 29.540,00 mq coperti e 3.790 mq di aree esterne e che le

strutture oggetto di appalto saranno prevalentemente a destinazione sanitaria (degenze, diagnostiche, riabilitazione ecc), con la presente siamo a segnalare che, prendendo a riferimento i prezzi indicati dal servizio di Vigilanza pubblica (Anac) per strutture in ambito sanitario (Prezzi di riferimento in ambito sanitario - d.l. n. 98/2011), il prezzo medio a base d'asta pari a €/mq/mese 1,13 pare di gran lunga sottostimato (rispetto al €/mq/mese 2,29 previsto da ANAC), in considerazione anche delle attività che si dovranno svolgere (compreso il servizio di lavaggio stoviglie e la fornitura del materiale economico).

A rafforzare tale

asserzione vi è l'indicazione del costo della manodopera pubblicata nel chiarimento del 18/01/2021 stimata in € 1.287.320,00, che risulta essere pari al 95,93% del base d'asta. Ciò implicherebbe che nel restante 4,07% dovrebbero essere ricompresi tutti gli altri costi inerenti il servizio, ovvero prodotto chimici, materiale economico. sacchetti portaombrelli, gel disinfettante mani, ammortamenti, noleggi, attrezzatura minuta, costi generali, costi di struttura, ecc..., e l'utile aziendale, oltre agli oneri di sicurezza interna.

Si chiedono quindi

chiarimenti in merito alla definizione della base d'asta, onde consentirci l'elaborazione di una offerta economicamente sostenibile seppur in ottemperanza al capitolato di cui al presente appalto.

In attesa di gentile riscontro si porgono,

cordiali saluti

Risposta n. 14 :

Re:Richiesta chiarimenti

da Ente alle 21/01/2021 11:04

In merito alla questione da Voi posta, si puntualizza che l'ASC Cremona Solidale non è un ente operante nell'ambito sanitario, ma socio-sanitario e che quindi i prezzi al mq da Voi indicati potrebbero non essere riferiti alla nostra realtà, nella quale non sono presenti – ad esempio - camere operatorie, laboratori di analisi, reparti di terapie intensive, etc. Inoltre, si specifica che la base d'asta è stata così calcolata: Costi manodopera: € 1.287.320 - Costo materiali: € 38.222 - Comodato macchine lavapavimenti: € 16.458, per un totale di € 1.342.000 a cui si devono aggiungere € 8.000 per costi della sicurezza, arrivando quindi alla base d'asta di € 1.350.000

Il R.U.P.: Dr. Paolo Moro

Chiarimento n. 15 : Chiarimenti DGUE

da Fornitore alle 19/01/2021 16:08

Buongiorno,
con la presente si segnala che il codice CIG e oggetto di gara sul DGUE risultano di un'altra procedura di gara.

Cordiali saluti,

Risposta n. 15 :

Re:Chiarimenti DGUE

da Ente alle 19/01/2021 16:25 , allegato(1): 20210119162500736_DGUE.doc

Ringrazio per la segnalazione e provvedo ad allegare il DGUE corretto. Lo stesso sarà poi pubblicato sia sul sito che sulla piattaforma per essere messo a disposizione di tutti i partecipanti.

Il R.U.P.: Dr. Paolo Moro

Chiarimento n. 16 : Richiesta chiarimento

da Fornitore alle 20/01/2021 11:39

Spett.le
Ente

In
riferimento alla procedura in oggetto con la presente si chiede il seguente
chiarimento:

La
polizza fidejussoria a corredo dell'offerta e la dichiarazione di impegno sottoscritte
da un soggetto in possesso dei poteri per impegnare il garante potrà essere
prodotta in formato informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs 7
marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale.

Restiamo in attesa
cortese riscontro.

Cordiali saluti

Risposta n. 16 :

Re:Richiesta chiarimento

da Ente alle 20/01/2021 12:03

Si conferma.

Il R.U.P.: Dr. Paolo Moro

Chiarimento n. 17 : Richiesta chiarimento

da Fornitore alle 20/01/2021 15:18

Spettabile Ente,

in riferimento alla procedura in oggetto siamo a richiedere quanto segue:

- si chiede conferma che tutte le dichiarazioni da rendere in gara, possano essere prodotte in formato elettronico (PDF) con firma digitale del legale rappresentante e che le referenze bancarie ed attestato di sopralluogo, possano essere prodotti in copia conforme all'originale con firma digitale del legale rappresentante;

- si chiede conferma che la marcatura temporale debba essere apposta nel seguente modo: prima con la firma digitale del documento in .p7m e successivamente la marcatura dello stesso con estensione .TSD.

Cordiali saluti.

Risposta n. 17 :

Re:Richiesta chiarimento

da Ente alle 20/01/2021 15:23

Si conferma quanto descritto al pt. 1

Per il pt. 2 è meglio sentire direttamente Net4market al recapito indicato nel Disciplinare Telematico.

Il R.U.P.: Dr. Paolo Moro

Chiarimento n. 18 : Richiesta chiarimenti

da Fornitore alle 21/01/2021 10:02

Spett.le Amministrazione,

con la presente si richiede il seguente chiarimento:

“Con riferimento all’art. 13 Capitolato Speciale sui prodotti chimici, si chiede di confermare che il Decreto da prendere in considerazione per l’offerta sia quello Ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 9/11/2016 (CAM 2016 per l’affidamento del servizio di sanificazione per le strutture ospedaliere e per la fornitura di prodotti detergenti) e che, dunque, il Decreto Ministeriale 24/05/2012 si tratti di un refuso, in quanto superato”.

Cordiali saluti

Risposta n. 18 :

Re:Richiesta chiarimenti

da Ente alle 21/01/2021 10:31

Si conferma che i CAM da tenere in considerazione sono quelli approvati con [DM 18 ottobre 2016](#), in G.U. n. 262 del 9 novembre 2016).

Il R.U.P.: Dr. Paolo Moro

Chiarimento n. 19 : Richiesta chiarimento

da Fornitore alle 21/01/2021 10:52

Si chiede, per la determinazione dei costi di cui al punto H “LAVAGGIO STOVIGLIE E PULIZIA LOCALI CUCINA” dello schema d’offerta, di indicare se il servizio viene svolto su 5 giorni settimana oppure su 7 giorni settimana.

Cordiali Saluti

Risposta n. 19 :

Re:Richiesta chiarimento

da Ente alle 21/01/2021 11:05

Il servizio è da svolgersi 7 giorni su 7, per 365 giorni all'anno.

Il R.U.P.: Dr. Paolo Moro

Chiarimento n. 20 : Servizio pulizia, sanificazione e lavaggio stoviglie

da **Fornitore** alle 21/01/2021 10:59

Sulla base dei chiarimenti di valenza tecnica/economica pubblicati, con la presente siamo a rappresentare quanto segue.

Le stazioni appaltanti, nella fase di qualificazione delle ditte può, invero, intervenire con atti che spieghino ed illustrino il contenuto prescrittivo di clausole del bando o del capitolato speciale cui il bando medesimo rinvii (c.d. chiarimenti/errata corrige), ma con il limite che sussistano effettive difficoltà e/o incertezze interpretative delle regole del concorso e che il chiarimento o l'errata corrige forniti non assumano un ruolo innovativo della disciplina cristallizzata nel precedente atto di indizione della gara.

Sul punto è invero pacifico l'indirizzo della giurisprudenza amministrativa il quale esclude che l'Amministrazione, a mezzo di chiarimenti auto interpretativi, possa modificare o integrare la disciplina di gara, pervenendo ad una sostanziale disapplicazione della *lex specialis* del concorso. I chiarimenti sono ammissibili se contribuiscono, con un'operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato e/o la ratio, ma non quando, proprio mediante l'attività interpretativa, si giunga ad attribuire ad una disposizione del bando un significato ed una portata diversa e maggiore di quella che risulta dal testo stesso, in tal caso violandosi il rigoroso principio formale della *lex specialis*, posto a garanzia dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione (da ultimo ex multis Cons. St. Sez. III, n. 1993 del 20 aprile 2015; Sez. VI, n. 6154 del 15 dicembre 2014)(Consiglio di Stato, sez. III, 13.01.2016 n. 74)

“In tema di gare d'appalto le uniche fonti della procedura di gara sono infatti costituite dal bando di gara, dal capitolato e dal disciplinare, unitamente agli eventuali allegati e i chiarimenti auto-interpretativi della stazione appaltante non possono né modificarle, né integrarle, né rappresentarne un'inammissibile interpretazione autentica; esse fonti devono essere interpretate e applicate per quello che oggettivamente prescrivono, senza che possano acquisire rilevanza atti interpretativi postumi della stazione appaltante (Consiglio di Stato sez. VI, 15 dicembre 2014, n. 6154; Sez. V, 31 ottobre 2012, n. 5570 e 13 luglio 2010, n. 4526). Nelle gare, solo nelle ipotesi in cui non è ravvisabile un conflitto tra le delucidazioni dalla stessa fornite e il tenore delle clausole chiarite, le relative precisazioni costituiscono una sorta di interpretazione autentica (Consiglio di Stato, sez. IV, 14 aprile 2015, n. 1898), ma esse non possono in nessun caso integrare la *lex specialis* ed essere vincolanti per la Commissione aggiudicatrice”.(Consiglio di Stato, sez. V, 23.09.2015 n. 4441).

Stante quanto su richiamato, preme far notare come dalla lettura dei chiarimenti di carattere tecnico sia emerso che Codesta Spettabile Stazione Appaltante ha fornito informazioni che, ai fini della presiposizione di un offerta tecnico/economica vantaggiosa, integrano sostanzialmente la *lex specialis* (es. *mq delle strette, ore/die servizi lavaggio stoviglie etc*).

In merito, con la [sentenza numero 940 del 3 ottobre 2018](#), la I Sezione del TAR del Veneto ha ribadito – sulla scorta della consolidata giurisprudenza in materia – che le **modifiche sostanziali della *lex specialis*** di gara sono consentite, ma devono godere dello **stesso regime di pubblicità** cui è sottoposto il bando di gara, e che in ogni caso, in conseguenza delle stesse, è **obbligatoria la riapertura dei termini** per la proposizione delle offerte.

Pertanto, con la presente, alla luce di quanto su esplicitato, si chiede a Codesta Spettabile Stazione Appaltante di integrare la *lex specialis* con le informazioni fornite attraverso i chiarimenti procedendo alla rettifica della stessa mediante i canali ufficiali e, nel contempo, prorogare i termini di presentazione delle offerte, nel rispetto della normativa.

Risposta n. 20 :

Re: Servizio pulizia, sanificazione e lavaggio stoviglie

da **Ente** alle 21/01/2021 13:21

Non si ritiene di dover

procedere alla riapertura dei termini di presentazione dell'offerta in quanto i chiarimenti pubblicati non hanno apportato modifiche sostanziali e/o integrative a quelle già contenute nella documentazione di gara. In particolare si riportano considerazioni sui chiarimenti che, secondo codesta spett. ditta, potrebbero essere stati oggetto della Vs. richiesta:

- Chiarimento n. 9: si è solo specificato meglio che le metrature delle n. 3 RSA sono da considerarsi per ciascuna delle 3 strutture e non per il totale di esse, anche se quanto scritto nel Capitolato, alla nota n. 1, non dava adito a dubbi (misure relative a ciascuna delle 3 strutture)

- Chiarimento n. 10/13: si è riportato l'attuale numero di ore svolto per il servizio di pulizia locali cucina e lavaggio stoviglie ma, come chiaramente indicato nella risposta, il monte ore che ciascun partecipante avrà intenzione di mettere a disposizione sarà oggetto di valutazione.

Per tali motivazioni la Vs.

richiesta di riapertura dei termini NON può essere accettata e rimane fissata per le ore 12.00 del 2 febbraio 2020.

Il R.U.P.: Dr. Paolo Moro

Chiarimento n. 21 : gara servizi di pulizia

da Fornitore alle 21/01/2021 12:44

Visto

la risposta n. 9.1 al chiarimento n.9, in cui viene esplicitato il costo della manodopera in € 1.287.320,00, che determina un monte ore, (in base alle tabelle ministeriali di luglio 2013, dove vengono indicati i costi della manodopera di Mantova e Cremona, rispettivamente di € 16,41 per il III livello e € 15,66 per i II livello) di n. 81.908.

costo manodopera dichiarato	1.287.320,00 €	
ore III livello	16,41 €	
ore II livello servizio lavastoviglie	15,66 €	
ore II livello pulizie e integrazioni	15,66 €	

Quindi,

visto l'elenco delle risorse dichiarate nel capitolato speciale, dove vi è indicata una sola risorsa al III livello per un totale di 40 ore settimanali, che ammonta a un totale nel triennio di 6.192 ore, visto le ore dichiarate nella risposta n.13, per il solo servizio di lavastoviglie (16 ore giorno) che ammontano a n. 17.459 ore nel triennio, si determina per differenza un monte ore totale per le pulizie di 58.257,00.

Per

tanto si chiedono le seguenti precisazioni:

1. La base d'asta di € 1.350.00,00, compresi oneri di sicurezza per interferenze, dedotti i costi da voi dichiarati di noleggio e consumo materiale economale, danno un risultato in resa oraria di €/H pari a € 16,81 lorde; il tutto con esclusione dei costi di sicurezza aziendale, costi di materiale, macchinari e attrezzature, spese generali e utile d'azienda.
2. Si specifica inoltre, che le ore del personale, indicate nel capitolato speciale, dall'attuale società di servizi ammontano a 77.628 ore, esclusi i servizi aggiunti di pulizia e sanificazione dei locali Lavanderia, Guardaroba, Spogliatoi e camere mortuarie, stimate in 2.168 ore; assommano a 79.796 ore totali e non 81.908 previsto dall'ente;
3. In relazione ai mq esposti (RSA Azzolini, Mainardi, Somenzi) pari a 19.200 mq, per le camere di degenza, 2.400 corridoi e torrette, 800 mq marciapiedi e ballatoi, Clinica Riabilitativa 4.700 mq, Farmacia Radiologia 500 mq, marciapiedi e balconi 1.260 mq, corridoi di collegamento per tutte le 4 strutture di 1.000 mq, la resa oraria mq, in base alle ore risultanti il costo della manodopera di € 1.287.320,00, risultano incoerenti con le medie orarie / mq per le superfici di una struttura socio-sanitaria. Si richiedono pertanto le esatte misure dei mq da pulire suddivise per aree omogenee (es. camere di degenza, corridoi

ecc..) in quanto la rilevazione dalle planimetrie risulta alquanto imprecisa e difficoltosa.

Cordiali saluti

Risposta n. 21 :

Re:gara servizi di pulizia

da Ente alle 22/01/2021 09:54

Il valore della manodopera - e quindi il valore totale dell'appalto - è stato stimato da questa stazione appaltante. Si ribadisce che ciascuna ditta partecipante dovrà elaborare un proprio progetto tecnico, in cui dovrà indicare il totale delle ore che intenderà mettere a disposizione per il servizio di pulizia e sanificazione dei locali e per quello di pulizia locali cucina e lavaggio stoviglie. Con riferimento alla tabella che riporta il numero di addetti ed il monte ore settimanale del personale impiegato attualmente nell'appalto ai fini della clausola sociale, si ribadisce quanto riportato all'art. 1 del Capitolato Speciale, che spiega che *“secondo la prassi attuale, l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante. Quindi la clausola sociale deve fungere da strumento per favorire la continuità e la stabilità occupazionale dei lavoratori, ma nel contempo non può essere tale da comprimere le esigenze organizzative dell'impresa subentrante che ritenga di potere ragionevolmente svolgere il servizio utilizzando una minore componente di lavoro rispetto al precedente gestore, ottenendo in questo modo economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento. Ciò sta a significare che al gestore entrante si impone di assorbire il personale di quello uscente, ma non di destinarlo esclusivamente all'esecuzione di quel medesimo contratto .”*

Le planimetrie messe a disposizione si ritiene siano sufficienti ad effettuare i calcoli richiesti. Le uniche che non riportano misure sono quelle riferite alla RSA Somenzi, ma avendo specificato nel Capitolato che le 3 RSA sono sovrapponibili tra loro, i calcoli possono essere fatti solo su una e moltiplicati per 3.

Il R.U.P.: Dr. Paolo Moro

Chiarimento n. 22 : Richiesta chiarimento

da Fornitore alle 21/01/2021 16:45

Con riferimento alla risposta di chiarimento n. 14 del 21.01.2021, tenuto altresì conto che il costo aziendale minimo della sicurezza è pari a € 9.450,00 (n. 21 lavoratori indicati all'art. 1 del capitolato speciale x 150,00 €/anno come previsto dalla vigente tabella ministeriale del costo del personale), sottraendo dall'importo posto a base di gara i costi della manodopera, della sicurezza e del comodato macchine lavapavimenti rimane un importo di € 28.772,00 per l'intera durata contrattuale, pari al 2,14% della base di gara.

Tale importo è palesemente insufficiente per coprire tutti i rimanenti costi dell'appalto (materiale economico per i servizi igienici, prodotti

per le pulizie, macchinari e attrezzature, materiali di consumo, spese generali) e per consentire di offrire un ribasso sul prezzo posto a base di gara, mantenendo altresì una quota congrua di utile aziendale.

Ciò premesso si chiede di rideterminare l'importo posto a base di gara tenendo conto degli elementi sopra esposti.

Distinti saluti.

Risposta n. 22 :

Re:Richiesta chiarimento

da Ente alle 22/01/2021 09:55

Si ribadisce che il costo della manodopera è stato stimato per definire la base d'asta, ma l'operatore economico partecipante può elaborare un progetto tecnico che preveda un costo minore in base al monteore che metterà a disposizione per lo svolgimento del servizio.

Il R.U.P.: Dr. Paolo Moro

Chiarimento n. 23 : durc

da Fornitore alle 22/01/2021 10:58

BUONGIORNO , la nostra azienda è in possesso del DURC emesso in data 22 ottobre 2020 con scadenza 19 febbraio 2021 (validità 120 gg). Al punto 10 dei documenti amministrativi da presentare, si richiede di presentare il DURC con una data di rilascio non anteriore a tre mesi. Il sistema di richiesta on line del nuovo DURC non ci permette di avviare la pratica per un nuovo DURC. Come dobbiamo comportarci ??
Grazie

Risposta n. 23 :

Re:durc

da Ente alle 22/01/2021 12:00

Lo stesso pt. 10 dice che "È ammessa

la presentazione di copia della domanda di rilascio del documento unico nel caso in cui lo stesso non sia stato rilasciato nei termini di scadenza stabiliti per la presentazione delle offerte; in tale evenienza, l'eventuale aggiudicazione sarà comunque subordinata alla sua presentazione"

Consiglio di allegare anche il DURC con scadenza 19 febbraio, che sarà ritenuto comunque valido in quanto la scadenza è posteriore a quella di presentazione dell'offerta.

Il R.U.P.: Dr. Paolo Moro

Chiarimento n. 24 : Richiesta di chiarimenti

da Fornitore alle 22/01/2021 12:51

Buongiorno,

in relazione ai criteri di attribuzione dei punteggi di cui all'Art. 2 del Disciplinare di gara, con la presente si chiede gentilmente di specificare quali siano esattamente gli argomenti da trattare in relazione tecnica per i seguenti criteri, per i quali risulterebbe esserci una sostanziale similarità:

Sub- criterio 1.4 "Descrizione delle metodologie di intervento per interventi imprevedibili ed urgenti": Il concorrente dovrà descrivere in che modo farà fronte ad assenze improvvise ed imprevedibili del proprio personale affinché venga garantita la continuità della effettuazione del servizio.

Sub- criterio 2.1 "Modalità e tempi di sostituzione degli addetti assenti": Il concorrente dovrà descrivere, in apposito capitolo della relazione tecnica, le soluzioni che intende proporre per garantire la continuità degli operatori assegnati e le modalità di sostituzione del personale in caso di necessità (ferie, malattia, ecc.). Verrà attribuito il massimo punteggio alle soluzioni che:

- riducano al minimo il turn-over o la rotazione degli operatori, al fine di favorire una migliore conoscenza del personale sanitario, degli ospiti/familiari e dei locali ove viene svolto;
- garantiscono tempestività ed adeguatezza nelle sostituzioni, capacità di affrontare situazioni straordinarie, non previste o non programmate, relative sempre alla sostituzione del personale, minimizzando il disagio del personale sanitario.

Cordiali saluti

Risposta n. 24 :

Re:Richiesta di chiarimenti

da Ente alle 22/01/2021 14:00

Il criterio 1.4 è abbastanza chiaro. Per il criterio 2.1 in effetti la parola "malattia", essendo evento imprevedibile, può rientrare nel criterio 1.4 e quindi da non considerare.

Il R.U.P.: Dr. Paolo Moro

Chiarimento n. 25 : Richiesta chiarimento

da Fornitore alle 22/01/2021 13:14

In merito all'elaborazione del progetto tecnico, si chiede la possibilità di ridurre carattere e interlinea nelle tabelle, mantenendo comunque il testo leggibile.

Distinti saluti.

Risposta n. 25 :

Re:Richiesta chiarimento

da Ente alle 22/01/2021 13:22

Si conferma.

Il R.U.P.: Dr. Paolo Moro

Chiarimento n. 26 : INTEGRAZIONE AL CHIARIMENTO N. 24

da Ente alle 22/01/2021 14:22

Si possono considerare come inserite nel criterio 2.1 le malattie "programmate" come ad es. congedi per maternità o assenze per ricoveri ospedalieri.

Il R.U.P.: Dr. Paolo Moro

Chiarimento n. 27 : Richiesta chiarimenti

da Fornitore alle 25/01/2021 17:41

In riferimento a quanto specificato nei Vs. chiarimenti n.24 e 26 si segnala come le risposte fornite non paiano risolvere del tutto l'ambiguità dei punti 1.4 e 2.1 in esame.

Infatti, non pare a tal fine sufficiente trattare – come da Vs. chiarimenti – la gestione delle malattie programmabili all'interno del subcriterio 2.1 posto che lo stesso subcriterio valuta "le soluzioni che garantiscano tempestività ed adeguatezza nelle sostituzioni, capacità di affrontare situazioni straordinarie, non previste o non programmate, relative sempre alla sostituzione del personale (...).

Si propone quindi la seguente interpretazione dei due subcriteri, che appare maggiormente in armonia con il dettato dei subcriteri come presente in disciplinare di gara.

Al 1.4 il concorrente dovrà esporre le metodologie di intervento per interventi imprevedibili ed urgenti (ciò che è richiesto dal titolo del paragrafo)

Al 2.1 il concorrente dovrà invece esporre, secondo i dettagli chiaramente espressi, la gestione delle sostituzioni del personale (oltre che le soluzioni di riduzione del turn over e di rotazione operatori).

In attesa di Vs. cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.

Risposta n. 27 :

Re:Richiesta chiarimenti

da Ente alle 26/01/2021 08:30

Si accetta la proposta.

Il R.U.P.: Dr. Paolo Moro